



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale



Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

ACCORDO

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale**, C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal Cons. Calogero Mauceri, nella sua qualità di Capo del Dipartimento,

E

l'**Associazione Nazionale dei Comuni Italiani**, C.F. 80118510587, avente sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46, di seguito "ANCI", rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra, nella sua qualità di Segretario Generale, di seguito ANCI,

di seguito anche indicate collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il *Fondo per le politiche giovanili*, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;
- l'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, attribuisce al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale funzioni di promozione e raccordo delle azioni di Governo per l'attuazione delle politiche in favore dei giovani;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

- l’Intesa rep. n. 53/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 25 maggio 2017, individua all’art. 3, comma 1, la quota parte del *Fondo per le politiche giovanili* destinata al sistema delle Autonomie locali, rappresentato da ANCI, nella misura del 24% del Fondo stesso per l’anno 2017;
- l’art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2017 al n. 1643, recante “*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2017*” prevede che, per l’esercizio finanziario 2017, la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare azioni e progetti proposti dal sistema delle Autonomie locali è pari ad euro 1.013.076,00 (unmilionetredicimilasettantasei/00);
- la legge n. 56/2014 ha profondamente innovato il sistema delle Autonomie locali, istituendo le Città metropolitane e trasformando le Province in enti di area vasta di secondo grado con funzioni proprie e ben definite;
- in questa logica ANCI e UPI hanno siglato, in data 18 giugno 2014, un Protocollo d’intesa volto a consentire un percorso di massima integrazione e raccordo delle associazioni, ai fini della piena rappresentanza unitaria; in tal senso l’ANCI rappresenta complessivamente il sistema delle Autonomie locali, Comuni, Città metropolitane e Province, nelle attività di gestione del *Fondo per le politiche giovanili*;
- all’ANCI è demandata, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l’intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- ANCI, ai sensi del vigente Statuto, è un’associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale e, tra l’altro:
 - a) rappresenta i Comuni, le Città metropolitane e gli enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli enti centrali o di rilievo nazionale;
 - b) cura la rappresentanza dei Comuni e delle loro forme associative e delle Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e dell’Unione europea e al Comitato delle Regioni;
 - c) promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni, tutelandone e rappresentandone gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali; in particolare, tiene stabili rapporti politici e istituzionali con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l’UPI, e con le altre organizzazioni che si occupino di questioni di interesse del sistema delle autonomie;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

- d) svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- è necessario dare attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 53/CU in data 25 maggio 2017;
 - ANCI è inserita nella definizione di «amministrazione pubblica» ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 175/2016, secondo il quale per «amministrazioni pubbliche» si intendono “*le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*”, come esplicitamente indicato nella relazione illustrativa del decreto;

TUTTO QUANTO PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo disciplina le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali finanziate con la quota parte del *Fondo per le politiche giovanili 2017*, pari ad euro 1.013.076,00 (unmilionetredicimilasettantasei/00);
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono le seguenti:
 - a) **Scuola ANCI per giovani amministratori – VII Edizione;**
 - b) **Progetti di gemellaggio e consolidamento degli interventi di innovazione sociale.**
3. Il materiale prodotto da ANCI, ai fini della realizzazione delle iniziative di cui al presente Accordo, deve riportare il logo del Dipartimento e l'indicazione che le stesse sono realizzate anche grazie al cofinanziamento concesso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “*Fondo per le politiche giovanili – Anno 2017*”. A tal fine, ANCI è autorizzata all'uso ed alla riproduzione del logo esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Accordo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Articolo 3 - Efficacia. Durata. Proroga

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione del relativo decreto di approvazione, da parte degli organi di controllo, che verrà prontamente comunicata ad ANCI.
2. ANCI, entro 15 (quindici) giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo, si impegna a trasmettere al Dipartimento, ai fini della successiva approvazione, il programma di attuazione delle iniziative ed entro 15 (quindici) giorni da quest'ultima a comunicare al Dipartimento la data di effettivo avvio delle attività che, comunque, non può essere antecedente alla data di registrazione del decreto di approvazione di cui al comma 1.
3. Il presente Accordo ha durata di mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla data di registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo, che verrà prontamente comunicata ad ANCI.
4. La durata può essere prorogata per un massimo di dodici mesi, previa formale e motivata richiesta da parte di ANCI, purché inviata almeno trenta giorni prima della data di scadenza del presente Accordo. La concessione della proroga, che è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del cofinanziamento.

Art. 4 – Cofinanziamento

1. La quota del *Fondo per le politiche giovanili 2017*, destinata a cofinanziare azioni e progetti proposti dal sistema delle Autonomie locali, è complessivamente pari ad **euro 1.013.076,00 (unmillionetredicimilasettantasei/00)**.
2. Il cofinanziamento, di cui al precedente comma, è così ripartito:
 - a) **euro 300.000,00 (trecentomila/00)** a titolo di cofinanziamento per l'iniziativa "Scuola ANCI per giovani amministratori";
 - b) **euro 660.000,00 (seicentosesantamila/00)** a titolo di cofinanziamento per progetti di gemellaggio e consolidamento degli interventi di innovazione sociale già realizzati con il contributo degli avvisi *ComuneMenteGiovane* e *MeetYoungCities*;
 - c) **euro 53.076,00 (cinquantatremilasettantasei/00)** in favore di ANCI, a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.
3. ANCI prende atto ed accetta che il Dipartimento non assume altri oneri oltre l'importo stabilito nel comma 1 del presente articolo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Art. 5 – Modalità, termini di erogazione del cofinanziamento e monitoraggio

1. L'erogazione del cofinanziamento, pari a complessivi euro 300.000,00 (trecentomila/00), per l'iniziativa di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), "Scuola ANCI per giovani amministratori", è disposta in favore di ANCI secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 30% del cofinanziamento, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione di:
 - dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante l'avvenuta avvio delle attività della "Scuola ANCI per giovani amministratori";
 - formale richiesta di pagamento a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - b) la seconda quota, pari ad un ulteriore 30%, fino al 60% del cofinanziamento, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione di:
 - rendiconto analitico e riepilogativo, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del cofinanziamento;
 - relazione sullo stato di esecuzione delle attività a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - formale richiesta di pagamento a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - c) la terza quota del cofinanziamento, pari ad un ulteriore 30%, fino al 90% del cofinanziamento, previa presentazione di:
 - rendiconto analitico e riepilogativo, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 60% del cofinanziamento;
 - relazione sullo stato di esecuzione delle attività a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - formale richiesta di pagamento a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - d) la quarta quota a saldo, non eccedente il restante 10% del cofinanziamento, previa presentazione di:
 - rendiconto analitico e riepilogativo, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 40% del cofinanziamento assegnato;
 - relazione finale sulle attività svolte a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, nella quale si esprima una positiva valutazione circa le attività realizzate;
 - formale richiesta di pagamento a firma del rappresentante legale di ANCI.
2. Fermo restando il limite del cofinanziamento riconosciuto, pari ad euro 300.000,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un cofinanziamento non superiore al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustifichino una sospensione del decorso dei termini.

3. L'erogazione del cofinanziamento, pari ad euro **660.000,00 (seicentosessantamila/00)**, per l'iniziativa di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) per progetti di gemellaggio e consolidamento degli interventi di innovazione sociale, è disposta in favore di ANCI secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, pari al 30%, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione di:
 - dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante l'avvenuta sottoscrizione delle Convenzioni con i Comuni, le Città metropolitane e/o gli Enti di area vasta;
 - formale richiesta di pagamento a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - b) la seconda quota, pari ad un ulteriore 30%, fino al 60% del cofinanziamento, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione di:
 - rendiconto, analitico e riepilogativo, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante spese sostenute e quietanzate dai Comuni, dalle Città metropolitane e/o dagli Enti di area vasta per un valore pari al 30% del cofinanziamento assegnato;
 - relazione sullo stato di esecuzione delle attività a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - formale richiesta di pagamento a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - c) la terza quota, del cofinanziamento, pari ad un ulteriore 30%, fino al 90% del cofinanziamento, previa presentazione di:
 - rendiconto analitico e riepilogativo, a firma del rappresentante legale di ANCI attestante spese sostenute e quietanzate dai Comuni, dalle Città metropolitane e/o dagli Enti di area vasta per un valore pari al 60% del cofinanziamento assegnato;
 - relazione sullo stato di esecuzione delle attività a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - formale richiesta di pagamento a firma del rappresentante legale di ANCI;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

- d) la quarta quota a saldo, non eccedente il restante 10% del cofinanziamento, previa presentazione di:
- rendiconto analitico e riepilogativo, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante spese sostenute e quietanzate dai Comuni, dalle Città metropolitane e/o dagli Enti di area vasta per un valore pari al restante 40% del cofinanziamento assegnato;
 - relazione finale sulle attività svolte a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - dichiarazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, nella quale si esprima una positiva valutazione circa le attività realizzate;
 - formale richiesta di pagamento, a firma del rappresentante legale di ANCI.
4. Fermo restando il limite del cofinanziamento riconosciuto, pari ad euro 660.000,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un cofinanziamento non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustificano una sospensione del decorso dei termini.
5. ANCI verifica l'effettivo pagamento delle somme rendicontate da parte degli enti beneficiari e, nel caso in cui l'ammontare delle somme rendicontate risulti inferiore al cofinanziamento già corrisposto agli enti beneficiari, chiede la restituzione della quota di cofinanziamento corrisposta in eccedenza e provvede a riversarla nella **contabilità speciale n. 350 - 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN: IT49J0100003245350200022330** - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: *“Restituzione economie di spesa risultanti dall'accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, da far confluire nella quota nazionale del capitolo 853 - Fondo per le politiche giovanili”*.
6. L'erogazione del contributo in favore di ANCI, pari ad **euro 53.076,00 (cinquantatremilasettantasei/00)**, per le attività previste all'art. 4, comma 2, lettera c), è disposta secondo le seguenti modalità:
- a) una prima quota, pari al 30%, previa presentazione, da parte di ANCI, di:
- relazione, a firma del rappresentante legale di ANCI, sulle attività svolte nel primo semestre di attività;
 - formale richiesta di pagamento, a firma del rappresentante legale di ANCI;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

- b) una seconda quota, pari al 30%, previa presentazione, da parte di ANCI, di:
- rendiconto analitico e riepilogativo, a firma del rappresentante legale di ANCI, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del contributo riconosciuto;
 - relazione sulle attività svolte nel secondo semestre di attività a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - formale richiesta di pagamento, a firma del rappresentante legale di ANCI;
- c) una terza quota, a saldo, pari al restante 40%, previa presentazione, da parte di ANCI, di:
- rendiconto analitico e riepilogativo, a firma del rappresentante legale di ANCI, di tutte le spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 70% del contributo riconosciuto;
 - relazione dettagliata sulle attività svolte che, ai fini del monitoraggio, illustri, evidenziandoli in una sezione dedicata, la valutazione dei risultati raggiunti e l'impatto delle iniziative cofinanziate, a firma del rappresentante legale di ANCI;
 - formale richiesta di pagamento, a firma del rappresentante legale di ANCI.
7. Fermo restando il limite del contributo riconosciuto, pari ad euro 53.076,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un contributo non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustificano una sospensione del decorso dei termini.
8. Le richieste di pagamento sono da intestare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale - ed inviare all'indirizzo PEC: dgioventuescn@pec.governo.it.
9. L'erogazione del contributo è disposta mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero IBAN: **IT91B0200805365000500081866** presso la Banca Unicredit S.p.A., intestato ad ANCI.
10. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del contributo_causati da controlli di legge oppure dovuti ad indisponibilità di cassa. Di tale eventualità verrà data pronta comunicazione ad ANCI.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, avendo ad oggetto l'erogazione di un mero cofinanziamento di attività progettuali ad Ente senza fine di lucro, non rientra nel campo di applicazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

modifiche ed integrazioni. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della predetta legge, che trova applicazione anche in materia di erogazione e concessioni di provvidenze pubbliche di qualsivoglia natura, i pagamenti a favore di terzi potranno essere effettuati da ANCI unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.

2. Il Dipartimento non procederà ai trasferimenti finanziari in favore di ANCI, di cui al presente Accordo, in mancanza di esplicita dichiarazione, da riportare in calce alle richieste di pagamento, in ordine all'integrale rispetto della disposizione legislativa di cui al comma 1, anche con riferimento ai pagamenti effettuati da ANCI a favore di terzi.
3. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo comporterà, per ANCI, l'applicazione della sanzione di cui al citato art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Trovano, inoltre, applicazione i commi 5 e 5 bis del sopra citato articolo 6.

Art. 7 – Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'Accordo

1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 5, di grave inadempimento alle attività di cui al presente Accordo, per cause imputabili ad ANCI, il Dipartimento richiede per iscritto ad ANCI, a mezzo PEC, di adempiere a quanto previsto nel termine all'uopo indicato. Decorso inutilmente detto termine l'Accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
2. Qualora si verifichi quanto disciplinato al precedente comma 1, ANCI ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme non utilizzate sino alla data di risoluzione dell'Accordo stesso.
3. In caso di mancata o inesatta realizzazione delle attività garantite dagli enti beneficiari, ANCI si impegna a richiedere l'esecuzione delle stesse entro il termine all'uopo indicato. Decorso infruttuosamente lo stesso, ANCI è tenuta a richiedere ai predetti soggetti la restituzione delle somme eventualmente già erogate e non utilizzate.

Articolo 8 – Domicilio legale

1. Per qualsiasi comunicazione inerente al presente Accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. Ogni comunicazione dovrà essere indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto ovvero alle rispettive PEC, per ANCI anci@pec.anci.it, per il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale dgioventuescn@pec.governo.it.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale

Articolo 9 – Risoluzione controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate al Foro di Roma.

Il presente Accordo si compone di 9 articoli ed è sottoscritto con modalità digitale.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile
nazionale
Il Capo del Dipartimento
Cons. Calogero Mauceri

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI - ANCI

Il Segretario Generale
Dott.ssa Veronica Nicotra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

IL CAPO DIPARTIMENTO

Decreto n. 1130/2017

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i, e, in particolare, l’art. 7;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per le politiche giovanili*;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, e in particolare l’art. 15;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 31 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti, recante modifiche ed integrazioni all’organizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti in data 5 maggio 2017 al n. 991, con il quale al Cons. Calogero Mauceri è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

VISTA l’Intesa rep. n. 53/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 25 maggio 2017, che individua all’art. 3, comma 1, la quota parte del *Fondo per le politiche giovanili* destinata al





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

sistema delle Autonomie locali, rappresentato da ANCI, nella misura del 24% del Fondo stesso per l'anno 2017;

VISTO l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2017, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2017 al n. 1643, recante "*Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2017*", il quale prevede che, per l'esercizio finanziario 2017, la quota parte del Fondo destinata a cofinanziare azioni e progetti proposti dal sistema delle Autonomie locali è pari ad euro 1.013.076,00;

VISTO l'Accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI, formalizzato digitalmente in data 15 dicembre 2017;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'impegno della predetta somma in favore di ANCI;

PRESO ATTO che il capitolo 853 "*Fondo per le politiche giovanili*" del Centro di responsabilità 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale", del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2017 - presenta le necessarie disponibilità;

DECRETA

1. E' approvato l'Accordo formalizzato digitalmente in data 15 dicembre 2017 tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI.
2. E' altresì impegnata la somma di euro 1.013.076,00 (unmilionetredicimilasettantasei/00) in favore dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI, con sede in Via dei Prefetti n. 46, 00186 Roma, CF 80118510587.
3. La suddetta somma sarà trasferita ad ANCI secondo le modalità stabilite nell'Accordo di cui al precedente punto 1.
4. L'onere di spesa è posto a carico del capitolo 853 "Fondo per le politiche giovanili" – PG 30, iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – CdR 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale" – esercizio finanziario 2017.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.

Roma, 18/12/2017

Digitalmente firmato da
CALOGERO
Date: 2017.12.18 17:38:11 +01:00
Reason:

